

LO SCUDO FISCALE 2003

1. PREMESSA;
2. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (SEGUITO);
3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, IMPOSTA SUI SERVIZI, ACCISA, ELIMINAZIONE DELL'IRAP

Riferimenti

- Circolare n.25/E del 30/04/2003
- D.L. 350/2001 (Legge 409/2001)
- D.L. 12/2002 (Legge 73/2002)
- D.L. 282/2002 (Legge 27/2003)
- Circolare n.13/E del 24/02/2003
- Circolare n.12/E del 21/02/2003
- Circolare n.18/E del 25/03/2003
- Legge 289/2002
- D.L. 59/2003
- D.L. 167/1990 (Legge 227/1990)
- TUIR
- Circolare n.99/E del 04/12/2001

I. PREMESSA

Con la circolare n.25/E del 30 aprile 2003 l'Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in materia di scudo fiscale.

"Il Punto" di questa settimana prende in esame i citati chiarimenti.

RIFERIMENTO	CONTENUTO
CAPO III DEL D.L. 350/2001 (LEGGE 409/2001) ARTICOLO 1, COMMA 2-BIS, D.L. 12/2002 (LEGGE 73/2002)	INTRODUZIONE DEI BENEFICI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI RIMPA-TRIO E DI REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATE FINO AL 30 GIUGNO 2003
ARTICOLI DA 6 A 6-QUINQUIES DEL D.L. 282/2002 (LEGGE 27/2003)	RIPROPOSIZIONE DEI BENEFICI E INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI EMERSIONE PER LE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO DA PARTE DI IMPRESE COMMERCIALI SVOLTE IN FORMA SOCIETARIA
CIRCOLARE N.13/E DEL 24/02/2003	CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTICOLI DA 6 A 6-QUINQUIES DEL D.L. 282/2002
CIRCOLARI N.12/E DEL 21/02/2003 E N.18/E DEL 25/03/2003	CHIARIMENTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 8, COMMA 5 LEGGE 289/2002 (CONDONO ED EMERSIONE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO)

2. LO SCUDO FISCALE

AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DELLA NORMATIVA

In base al D.L. 282/2002 (in vigore dal 24 dicembre 2002) i contribuenti potevano effettuare operazioni di **emersione tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2003**, in presenza dei presupposti previsti dal D.L. 350/2001 (Legge 409/2001), fra i quali **il possesso all'estero di attività al:**

- 01/01/2001 per il rimpatrio,
- 27/09/2001 per la regolarizzazione.

L'articolo 20 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha riproposto la citata disciplina.

La Legge 27/2003 (in vigore dal 23 febbraio 2003), di conversione del D.L. 282/2002, ha introdotto importanti modifiche, tra cui:

- è stato **semplificato il quadro normativo di riferimento**.
La disciplina è ora contenuta negli articoli da 6 a 6-quinquies del D.L. 282/2002;
- è variata la **data di riferimento** della detenzione all'estero delle attività ora **unitariamente individuata nel 31 dicembre 2001**;
- è variato il periodo di riferimento per l'effettuazione delle operazioni di emersione. Il testo attualmente in vigore consente infatti di applicare la disciplina **anche ai trasferimenti effettuati prima del 1° gennaio 2003**.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- sono validi gli scudi effettuati fino al 22/02/2003, in vigenza degli articoli 6 del D.L. 282/2002 e 20 della Legge 289/2002 (utilizzando il modello di dichiarazione riservata approvato con provvedimento del 02/01/2003, poi sostituito);
- per individuare le operazioni **concluse al 22/02/2003**:
 - deve essere stata presentata la dichiarazione riservata in cui si è attestato che le attività erano possedute al 1° agosto 2001 (o al 27 settembre 2001);
 - le attività devono risultare già rimpatriate o regolarizzate;
 - l'intermediario deve aver fornito al contribuente copia della dichiarazione stessa;
- con l'entrata in vigore delle modifiche al D.L. 282/2002, devono ritenersi valide le sole operazioni di emersione effettuate ai sensi del provvedimento modificato;
- restano **valide** le operazioni effettuate **dal 23/02/2003 al 03/03/2003** (data di approvazione del nuovo modello), mediante l'utilizzo del vecchio modello;
- i soggetti interessati devono presentare allo stesso intermediario una **dichiarazione in forma libera** attestante la sussistenza dei presupposti richiesti dalla nuova disciplina (i.e. detenzione della attività all'estero al 31/12/2001).

I redditi derivanti dalle attività detenute all'estero e **percepiti al 31 dicembre 2001** vanno:

- compresi nel valore indicato in dichiarazione riservata;
- assoggettati al prelievo del:
 - **2,5%**, in caso di avvenuta presentazione **entro il 16/05/2003** (l'originario termine del 16/04 è stato prorogato al 16/05 dal D.L. 59/2003);
 - **4%**, in caso di presentazione dal 17/05 al 30/06/2003.

I redditi **percepiti dal 31/12/2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata**:

- possono essere **comunicati all'intermediario** dal contribuente che si avvale del rimpatrio, **contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata** (articolo 14, comma 8 del D.L. 350/2001).
In caso di trasferimenti già effettuati prima della presentazione della dichiarazione riservata (senza avvalersi delle disposizioni sullo scudo fiscale), vanno eventualmente comunicati i redditi relativi al periodo dal 31/12/2001 alla data dell'effettivo deposito delle attività finanziarie presso un intermediario (e non a quella di presentazione della dichiarazione riservata);
- **non vanno indicati nella dichiarazione**, ma possono essere assoggettati a tassazione analitica o forfetaria a cura dell'intermediario residente, a seconda dell'opzione effettuata dal contribuente (articoli 14, comma 8 del D.L. 350/2001 e 6 del D.L. 167/1990 - Legge 227/1990). E' esclusa la tassazione attraverso l'intermediario di redditi che normalmente non la subiscono tramite l'intermediario stesso (ad esempio, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate - articolo 81, comma 1, lett. c] TUIR).

TASSAZIONE ANALITICA

Il contribuente deve:

- **comunicare all'intermediario**, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivati dalle stesse attività;
- **fornire la provvista** corrispondente alle imposte dovute.

L'intermediario applica le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive che sarebbero risultate applicabili se le attività fossero state depositate presso di lui ovvero fosse intervenuto nella riscossione.

TASSAZIONE FORFETARIA

Si presume un **reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto** (ora tasso di riferimento) vigente nel periodo d'imposta.

In particolare vanno presi in considerazione:

- il periodo intercorrente tra il 31/12/2001 e la data di effettivo rientro delle attività finanziarie;

- i tassi ufficiali di riferimento disposti con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, vigenti nel periodo dal 31/12/2001 alla data dell'effettivo rimpatrio delle attività estere (comunque, entro il 30/06/2003).

ANDAMENTO DEL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO

PERIODO	TASSO	PROVVEDIMENTO
DAL 14/11/2001 AL 10/12/2002	3,25%	09/11/2001 (G.U. 265 DEL 14.11.2001)
DALL'11/12/2002 ALL'11/03/2003	2,75%	06/12/2002 (G.U. 290 DELL'11/12/2002)
DAL 12/03/2003 AD OGGI	2,50%	07/03/2003 (G.U. 59 DEL 12/03/2003)

ESEMPIO

DATA RIMPATRIO	30/06/2003		
PERIODO	TASSO %	GIORNI	
DAL 31/12/2001 AL 10/12/2002	3,25	345	1.121,25
DALL'11/12/2002 ALL'11/03/2003	2,75	91	250,25
DAL 12/03/2003 AL 30/06/2003	2,50	111	277,5
TOTALE		547	1.649
TASSO MEDIO APPLICABILE			3,01

Il tasso medio va applicato dal contribuente sul valore delle attività indicate nella dichiarazione riservata, al fine di determinare i redditi derivanti presuntivamente dalle stesse, senza ragguagliare ai giorni l'importo risultante.

ESEMPIO

DATA RIMPATRIO	16/04/2003		
VALORE ATTIVITÀ	500.000		
PERIODO	TASSO	GIORNI	
31/12/01 - 10/12/02	3,25%	345	$3,25 \times 345 = 1.121,25$
11/12/02 - 11/03/03	2,75%	91	$2,75 \times 91 = 250,25$
12/03/03 - 16/04/03	2,50	36	$2,50 \times 36 = 90$
TOTALE		472	1.461,50
TASSO MEDIO $(1.461,50/472) = 3,10$			
REDDITI DA TASSARE: $(500.000 \times 3,10\%) = 15.500$			
IMPOSTA: $(15.500 \times 27\%) = 4.185$			

Il tasso medio si applica al valore delle **attività detenute all'estero alla data del 31/12/2001**, così come risulta dalla dichiarazione riservata.

Il valore indicato nella dichiarazione riservata può non coincidere con quello delle attività rimpatriate se in quest'ultimo sono comprese, oltre alle attività detenute all'estero alla data del 31/12/2001, anche le attività costituite successivamente alla predetta data dai relativi redditi.

ESEMPIO

DENARO ALLA DATA DEL 31/12/2001	100
REDDITI PERCEPITI NEL 2002	20
IMPORTO RIMPATRIATO	120

In dichiarazione riservata va indicata la cifra 100.

Il contribuente può scegliere se:

- indicare 20 come redditi da tassare (ad esempio, come interessi su conti correnti);
- utilizzare 100 come capitale per il calcolo presuntivo dei redditi. (in quest'ultimo caso può emergere una base imponibile pari a 3, sulla quale va applicata l'imposta sostitutiva del 27%).

In ogni caso, il **regime di riservatezza** è garantito per 20, oltre che per i 100 da dichiarazione riservata.

COMPENSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

In caso di:

- **plusvalenze realizzate** dal 31/12/2001 alla data di effettivo deposito presso l'intermediario delle attività rimpatriate;
- richiesta del contribuente all'intermediario di intervenire come **sostituto d'imposta** (articolo 14, comma 8 del D.L. 350/2001),

è possibile **compensare** le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze realizzate dal contribuente nell'ambito di un rapporto di amministrazione già esistente presso il medesimo intermediario prima del rimpatrio e, in ogni caso, prima della realizzazione della plusvalenza stessa.

ESEMPIO

IL CONTRIBUENTE:

- RIMPATRIA TITOLI TRAMITE UN INTERMEDIARIO PRESSO IL QUALE HA GIÀ IN ESSERE UN DEPOSITO IN REGIME DI RISPARMIO AMMINISTRATO;
- IN RELAZIONE AL CITATO DEPOSITO, HA REALIZZATO MINUSVALENZE IN ATTESA DI ESSERE COMPENSATE. L'INTERMEDIARIO PUÒ COMPENSARE LE MINUSVALENZE ESISTENTI CON LE PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 31/12/2001 ALLA DATA DEL RIMPATRIO E DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE.

RISOLUZIONE N.40/E DEL 27/02/2003

CODICI TRIBUTATO	DESCRIZIONE	NOTE
8087	SOMME DA VERSARE PER IL RIMPATRIO E LA REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO - ARTICOLO 6, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282	ANDAVA UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLA SOMMA DEL 2,5% DELL'IMPORTO DICHIARATO, IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI EMERSIONE EFFETTUATE ENTRO IL 16/05/2003
8088	SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E LA REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO - ARTICOLO 6, COMMA 1, LETT A) DEL DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282	DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DELLA SOMMA DEL 4% DELL'IMPORTO DICHIARATO, IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI EMERSIONE EFFETTUATE TRA IL 17/05/2003 E IL 30/06/2003

GLI IMPORTI VANNO INSERITI NELLA SEZIONE ERARIO CON L'INDICAZIONE, QUALE PERIODO DI RIFERIMENTO, DELL'ANNO IN CUI IL VERSAMENTO VIENE EFFETTUATO

EFFETTI DELLO SCUDO FISCALE: LA RISERVATEZZA

I soggetti che effettuano lo scudo fiscale ottengono:

- gli stessi **benefici** di cui agli articoli 14, 15 e 16 del D.L. 350/2001 (circolare n.13/E del 24/02/2003);
- il regime di **riservatezza**.

Le attività rimpatriate possono anche confluire nel conto riservato eventualmente aperto in occasione della precedente scudo, purché vi sia coincidenza del soggetto richiedente.

DECESSO DEL TITOLARE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO DOPO IL 31/12/2001

Nel caso in esame gli **eredi** possono presentare la **dichiarazione per il de cuius**.

Il soggetto che presenta la dichiarazione riservata deve (circolare n.99/E del 04/12/2001):

- indicare nel quadro:
 - A, i dati anagrafici del contribuente cui la dichiarazione si riferisce;
 - B, le proprie generalità;
- sottoscrivere la dichiarazione nei quadri D ed F, specificando la propria qualifica (ad esempio, erede, coerede, curatore dell'eredità giacente).

Va evidenziato che:

- gli eredi godono della **preclusione degli accertamenti tributari** relativi ai redditi del **de cuius** per i quali rispondono, quali soggetti solidalmente obbligati;

- in caso di rimpatrio, le attività **non** godono della **riservatezza** in capo agli eredi (il beneficio della riservatezza non si trasferisce agli eredi, anche se il decesso del soggetto titolare delle attività all'estero si verifica dopo il rimpatrio).

DECESSO DEL TITOLARE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO PRIMA DEL 31/12/2001

Nel caso in esame, gli eredi possono presentare **a proprio nome, ciascuno per la propria quota di eredità, la dichiarazione riservata** (a condizione che rientrino tra i soggetti interessati - articolo 12, comma 1 del D.L. 350/2001): essi ottengono **tutti gli effetti** dello scudo, compresa la riservatezza.

RIMPATRIO DI ATTIVITÀ REGOLARIZZATE

Una specifica disciplina dello scudo è prevista per:

- il denaro e le altre attività finanziarie estere **regolarizzate tra il 1° gennaio 2002 ed il 30 giugno 2002;**
- **trasferite in Italia** dopo la data di presentazione della originaria dichiarazione riservata e comunque **non oltre il 30/06/2003.**

Le operazioni in questione perfezionate:

- entro il 16/05/2003, non comportano il pagamento di alcuna somma;
- **dopo il 16/05/2003 e fino 30/06/2003, determinano il pagamento dello 0,5% del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate.** La somma va:
 - versata dagli intermediari che ricevono l'incarico del deposito delle attività entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le attività finanziarie sono state rimpatriate (cod. trib. 8089 - Sezione Erario - periodo di riferimento: anno cui il versamento viene effettuato);
 - trattenuta dall'importo delle attività rimpatriate (oppure effettuando i necessari disinvestimenti).

Nel Modello 770 per il 2003 vanno indicati, per massa, i dati relativi al versamento dello 0,5%, nonché l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate senza il pagamento di alcuna somma.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- i soggetti interessati devono consegnare agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione di regolarizzazione **una richiesta scritta, con l'incarico di ricevere in deposito** il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero già regolarizzate e che ora si intende rimpatriare;
- è possibile rivolgersi anche ad un **intermediario diverso**, fornendogli la copia della dichiarazione riservata;
- **non è possibile rimpatriare, in regime di riservatezza, le attività non finanziarie regolarizzate con il primo scudo**, anche se nel frattempo sono diventate attività finanziarie (ad esempio, importi derivanti dalla vendita di immobili

detenuti all'estero e già regolarizzati al 30/06/2002);

- le attività finanziarie rimpatriate **possono anche differire, dal punto di vista qualitativo**, da quelle inizialmente regolarizzate ed indicate nella dichiarazione riservata.

GLI EFFETTI DEL RIMPATRIO DI ATTIVITÀ REGOLARIZZATE

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- nel caso in cui l'**importo** del denaro e delle altre attività finanziarie effettivamente rimpatriate è **superiore** a quello originariamente regolarizzato e risultante dalla dichiarazione riservata, gli **effetti** dell'operazione di rimpatrio si applicano **limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata** (regime della riservatezza ed esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale - circolare n.13/E del 24/02/2003);
- tuttavia, la differenza tra l'importo delle attività rimpatriate e l'importo delle attività finanziarie già regolarizzate **può beneficiare** degli effetti dello scudo **se** il contribuente attesta che si tratta di **redditi derivanti dalle medesime attività, percepiti successivamente al 27/09/2001 e fino alla data dell'effettivo rimpatrio**. Ciò posto:
 - il contribuente può optare per l'applicazione delle imposte dell'intermediario in via analitica o forfetaria (l'opzione non riguarda i proventi fino al 31/12/2001, se il contribuente li ha inseriti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2001);
 - in caso di opzione per il criterio forfetario, il tasso medio va calcolato per il periodo tra il 27/09/2001 e la data di effettivo rimpatrio (tra il 01/01/2002 e la data di effettivo rimpatrio, se i proventi percepiti dal 27/09 al 31/12/2001 sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2001).

Rispetto alla precedente tabella, il tasso per il periodo tra il 19/09/2001 ed il 13/11/2001 è pari al 3,75%;

- se l'**importo** del denaro e delle altre attività finanziarie effettivamente rimpatriate è **inferiore** a quello del denaro e delle altre attività finanziarie regolarizzate e risultante dalla dichiarazione riservata, gli **effetti** dello scudo si applicano **limitatamente all'importo delle attività rimpatriate**;
- sono in ogni caso applicabili gli effetti conseguenti alla regolarizzazione già effettuata, tra cui la preclusione dell'attività di accertamento con riferimento agli importi indicati nella originaria dichiarazione riservata.

EMERSIONE E MONITORAGGIO FISCALE

A decorrere dal 1° gennaio 2003 **sono esonerate dall'obbligo di rilevazione** (articolo 1 del citato D.L. 167/1990):

- le operazioni effettuate nell'ambito del regime del **risparmio amministrato** e del regime del **risparmio gestito**;

- i **trasferimenti provenienti dall'estero**, qualora i relativi flussi siano derivati da operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale assoggettati dall'intermediario residente a **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto o d'imposta o ad imposta sostitutiva** (articolo 6, commi da 2 a 5 del D.L. 282/2002).

Non sono inoltre dovute le segnalazioni con riferimento alle attività già regolarizzate e successivamente rimpatriate (anche per i trasferimenti effettuati dal 01/01/2002 alla data di presentazione della dichiarazione di emersione).

Il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria delle **segnalazioni** è stato:

- fissato al 30/11/2003 per le segnalazioni relative all'anno 2002;
- confermato al 31 marzo per le segnalazioni relative alle annualità successive.

**OBBLIGHI DI
DICHIARAZIONE
ALL'UFFICIO
ITALIANO CAMBI**

Relativamente alle attività oggetto di emersione, restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'UIC dei **trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale** o equivalente, da e verso l'estero, di denaro, titoli e valori mobiliari o valute estere di **importo superiore a 12.500 Euro**. La dichiarazione va fatta:

- all'atto del passaggio in dogana, nel caso di transiti extracomunitari;
- nelle 48 ore successive all'entrata, nel caso di transiti da un Paese dell'Unione Europea (la dichiarazione va depositata presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di Finanza).

Ciò posto, i trasferimenti al seguito effettuati nel 2002, ovvero nei primi mesi del 2003, senza l'osservanza degli obblighi dichiarativi potranno essere **oggetto di emersione**.

In tal caso i soggetti interessati devono:

- presentare all'intermediario, unitamente alla dichiarazione riservata, la dichiarazione UIC;
- indicare nel plico separatamente indirizzato all'U.I.C.: "*dichiarazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.L. 282/2002, convertito dalla Legge 27/2003*".

3. CONDONO ED EMERSIONE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

**RILEVANZA DELLA
NOZIONE DI
REDDITI CONSEGUITI
ALL'ESTERO**

In caso di **dichiarazione integrativa semplice**, è possibile regolarizzare i redditi e gli imponibili **conseguiti all'estero** versando **un'imposta sostitutiva del 6%** (articolo 8, comma 5 della Legge 289/2002).

L'imposta in questione:

- è sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostituti-

ve, imposta patrimoniale sulle imprese, IVA, IRAP, contributi previdenziali e contributi al SSN e contributo straordinario per l'Europa;

- si applica sui redditi conseguiti all'estero e non anche sulla base imponibile ai fini IVA.

CONDONO TOMBALE

La definizione automatica per gli anni pregressi **non ha effetto per i redditi conseguiti all'estero.**

NOZIONE DI REDDITI CONSEGUITI ALL'ESTERO

Il reddito è conseguito all'estero quando, indipendentemente dalla sua fonte di produzione, è **percepito all'estero** da parte:

- dello stesso soggetto che accede alla sanatoria;
- di un soggetto fittiziamente ad esso interposto.

PRESUPPOSTI CHE INTEGRANO IL CONSEGUIMENTO ALL'ESTERO DEI REDDITI

- DERIVAZIONE DEI REDDITI DA **QUALSIASI FONTE** (PUÒ TRATTARSI DI REDDITI DI FONTE SIA ITALIANA CHE ESTERA);
- **PERCEZIONE** DEI REDDITI **DIRETTAMENTE ALL'ESTERO** (NON RIENTRANO PERTANTO IN TALE NOZIONE I REDDITI INCASSATI IN ITALIA, NONCHÉ QUELLI IMPUTATI PER COMPETENZA E ANCORA NON MANIFESTATISI MONETARIAMENTE IN ITALIA);
- **PERCEZIONE** DEI REDDITI DA PARTE DELLO **STESSO SOGGETTO TITOLARE DEI REDDITI CHE SI AVVALE DELLA REGOLARIZZAZIONE** (PRESUPPOSTO NON INTEGRATO NEL CASO IN CUI LE ATTIVITÀ SIANO CONFLUITE IN UN CONTO ESTERO INTESTATO A UN SOGGETTO TERZO RISPETTO AL CONTRIBUENTE-SOCIETÀ (AD ESEMPIO, AMMINISTRATORE);
- **COSTITUZIONE DI ATTIVITÀ O REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI ALL'ESTERO, ATTRAVERSO I REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO**, CON QUALUNQUE MODALITÀ, ANCHE TRAMITE SOGGETTI NON RESIDENTI O LORO STRUTTURE INTERPOSTE

IN ASSENZA DI UNO DEI PRESUPPOSTI, IL REDDITO:

- È DA INTENDERSI CONSEGUITO IN ITALIA;
- NON RIENTRA NELL'ARTICOLO 8, COMMA 5;
- È REGOLARIZZABILE ANCHE CON IL CONDONO TOMBALE.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:


- **rientrano** nella definizione:
 - redditi derivanti da **beni situati in Italia** e accreditati direttamente su conti esteri del contribuente;

- le rendite di natura finanziaria percepite direttamente all'estero e derivanti da **partecipazioni in società** residenti o non residenti;
- i redditi e gli imponibili derivanti da cessioni di beni o da prestazioni di servizi effettuati o rese da un'impresa residente se i relativi **proventi** sono stati **accreditati direttamente su conti esteri** del soggetto che si avvale della regolarizzazione;
- i **canoni di affitto relativi a beni situati all'estero**, sempre che siano percepiti all'estero;
- **non rientrano** nella definizione i redditi e gli imponibili **percepiti in Italia, sottratti ad imposizione e successivamente al loro realizzo trasferiti all'estero** (ad esempio, fatturazione di costi inesistenti da parte di un fornitore estero, omessa registrazione di ricavi o imponibili e successiva costituzione dei capitali all'estero attraverso l'esportazione della valuta).

L'ASSONIME ha affermato che il maggior reddito derivante da contestazioni in materia di **transfer price** non va considerato prodotto all'estero.

ACCERTAMENTI

In presenza di **condono tombale**, gli Uffici dovranno attivare l'accertamento dei redditi conseguiti all'estero soltanto sulla base di **specifiche informazioni di provenienza esterna**.



I Modelli Le Istruzioni La Normativa di Riferimento

**UN NUOVO MODO PER CONOSCERE
LE DICHIARAZIONI FISCALI 2003**

**Naviga attraverso i modelli per consultare
contemporaneamente le istruzioni del singolo
rigo, la normativa e la prassi di riferimento.**

 **dialogo**

www.dialogonline.it